

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 22 novembre 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (n. 353).

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerato che lo schema:

- introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (articolo 1);

- è adottato in attuazione della delega al Governo prevista, in generale, dall'articolo 2 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre), con rimando agli articoli 32 e 33 della legge n. 234 del 2012 per i principi e criteri direttivi;

- si compone di 22 articoli e prevede sanzioni amministrative per le violazioni riguardanti: le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione (articolo 3), le responsabilità e gli obblighi delle imprese nel settore dei mangimi (articolo 4), le restrizioni e i divieti (articolo 5), il tenore di additivi (articolo 6), la commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali (articolo 7), i principi per l'etichettatura e la presentazione (articolo 8), le responsabilità (articolo 9), le allegazioni (articolo 10), la presentazione delle indicazioni di etichettatura (articolo 11), le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura (articolo 12), le prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi (articolo 13), l'etichettatura facoltativa (articolo 14), il confezionamento (articolo 15), il catalogo comunitario delle materie prime per mangimi (articolo 16), i codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura (articolo 17);

valutato che:

- l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie individuate dallo schema di decreto legislativo è conforme a quanto richiesto dalle disposizioni di delega e in particolare dall'articolo 32, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, ove è fissato il principio e criterio direttivo di delega che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli "costituzionalmente protetti" (a cui presidio è invece deputata la sanzione penale);

- nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano motivi di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Valeria Cardinali

Al Presidente
della 12^a Commissione permanente
S E D E